

Comunità energetiche e comuni

Il ruolo dei comuni nell'ambito delle comunità dell'energia

Studio accompagnatorio dell'intervento al convegno del 16 giugno 2021 "I Comuni e le Comunità energetiche: sfida per un futuro sostenibile" organizzato da ANCI Lab e ANCI Lombardia



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.
www.gpenergia.biz
pezzaglia@gpenergia.biz
Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Comunità energetiche e comuni

Il ruolo dei comuni nell'ambito delle comunità dell'energia

1. Introduzione

Si rileva, allo stato, da più parti l'intervento dei comuni nello sviluppo di comunità energetiche. In un regime con caratteristiche sperimentali, come quello che si sta vivendo in questi mesi, tali iniziative sono senz'altro positive nell'ottica di analizzare e sperimentare modelli ed elementi utili ad una ampia diffusione delle comunità dell'energia.

Tuttavia, il comune non deve essere visto solo come quel soggetto che può mettere a disposizione semplicemente superfici/edifici a favore di iniziative che, nella loro intenzione, dovrebbero apportare un beneficio ai consumatori presenti nel territorio.

Serve ricordare che il Comune è anche quel soggetto a cui è primariamente sono intestate la maggior parte delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, fatta eccezione per ciò che è di interesse sovracomunale. Non da ultimo, per tutta una serie di iniziative con determinate caratteristiche dimensionali e realizzative (che rappresentano peraltro in pieno le iniziative di produzione di interesse per le comunità energetiche) il comune è anche il soggetto a cui è intestata la responsabilità della registrazione delle pratiche per la realizzazione degli impianti nonché, per molti casi, del rilascio delle autorizzazioni¹.

La riflessione richiamata in premessa e attualmente in corso si concentra, quindi, sul ruolo che i comuni possono ricoprire in almeno in tre aree di interesse fondamentale per lo sviluppo armonico delle comunità energetiche (oltre che ovviamente partecipare attivamente ove ritenuto possibile/opportuno) che sono:

- **individuazione delle potenzialità e dei benefici raggiungibili** (quali e quanto);
- **monitoraggio locale** dello svolgersi dello sviluppo delle comunità (al momento non vi sono elementi di riserva a favore di nessun soggetto circa la creazione di una comunità energetica);
- **gestione dei percorsi autorizzativi** locali e riguardanti iniziative inquadrate nell'ambito di una comunità energetica.

Quanto sopra richiede un'attenta valutazione e, auspicabilmente, anche una linea comune di azione che porti i comuni ad adottare modalità di intervento che consentano la massimizzazione del beneficio per i consumatori e evitino approcci disomogenei e disequilibrati.

2. Comuni e territorio

Lo sviluppo delle comunità energetiche incide sulla potenziale razionalizzazione della produzione energetica esistente e, soprattutto, sullo sviluppo di nuova produzione locale. Oltre al naturale legame con lo sviluppo di produzione di energia elettrica, è però utile ricordare che *le definizioni di comunità energetica disponibili sulla base della normativa europea affidano alla comunità energetica un ruolo più ampio ricomprendente anche l'efficienza energetica, la mobilità, forme varie di aggregazione e l'uso e lo sviluppo delle reti energetiche*. In via generale, tali insiemi di

¹ Cfr. Prg. 7 del presente documento.

attività generano un impatto sul territorio e, in tale ambito, **il comune è tipicamente la cellula primaria a cui è affidato il ruolo di pianificazione dell'uso del territorio.**

A livello nazionale si rilevano diversi approcci al tema della gestione e del governo del territorio; tra tutti si ricorda, a titolo di esempio, quello adottato dalla Regione Lombardia con **il Piano di Governo del Territorio**² che è uno strumento urbanistico che ha sostituito il Piano regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Il Piano di Governo del Territorio è articolato nei seguenti atti:

- DOCUMENTO DI PIANO (documento con validità quinquennale, sempre modificabile)
- PIANO DEI SERVIZI (documento senza termini di validità, sempre modificabile)
- PIANO DELLE REGOLE (documento senza termini di validità, sempre modificabile)

Il documento di piano:

- individua gli obiettivi di sviluppo con valore strategico e ne verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza con la pianificazione sovracomunale;
- determina le quantità dello sviluppo complessivo;
- determina le politiche di intervento per la residenza, le attività produttive e commerciali;
- dimostra la compatibilità delle politiche con le risorse economiche;
- individua gli ambiti di trasformazione e definisce i criteri di intervento;
- determina come recepire le previsioni contenute nei piani regionali e provinciali;
- definisce gli eventuali criteri di compensazione, perequazione e incentivazione.

Il piano dei servizi:

- assicura la dotazione e la razionale distribuzione delle aree per attrezzature pubbliche e delle aree verdi;
- localizza gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- quantifica le necessità di sviluppo dei servizi esistenti;
- indica i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione;
- verifica la sostenibilità dei costi.

Il piano delle regole:

- definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato e i nuclei di antica formazione;
- indica gli immobili assoggettati a tutela;
- individua aree e edifici a rischio di compromissione, degrado o incidente rilevante;
- sviluppa i contenuti geologici, idrogeologici e sismici;
- individua le aree agricole, le aree di valore paesaggistico-ambientale e le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
- definisce come intervenire sugli edifici esistenti;
- detta le modalità d'uso e di valorizzazione delle aree agricole;
- detta le regole di salvaguardia e valorizzazione per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico.

² Cfr. <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-comunale-e-provinciale/piani-governo-territorio-pgt/piani-governo-territorio-pgt>

L'analisi degli elementi contenuti nel piano di governo del territorio porta ovviamente ad associare il **percorso di definizione delle potenzialità di sviluppo delle comunità energetiche con le azioni di tipo pianificatorio e che un comune è chiamato a realizzare** come parte fondante delle proprie competenze.

Più in generale, **l'azione dei comuni nell'ambito dello sviluppo delle comunità energetiche è da inquadrare nell'ambito del ruolo ad essi affidato di enti istituzionalmente preposti all'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale**, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico³.

3. Ruolo dei comuni e leggi regionali sulle comunità energetiche

Per quanto concerne il rapporto tra il ruolo dei comuni e le leggi regionali sulle comunità energetiche, a livello ricognitivo⁴, si registra che **le varie esperienze di legge regionale riconoscono e affidano ai comuni un ruolo attivo**⁵ nello sviluppo di comunità energetiche.

Sono le caratteristiche del concetto di comunità dell'energia a spingere le autorità locali (regionali) e ad introdurre delle normative specifiche in materia di comunità energetiche, nei primi casi in ordine temporale pur in assenza di una definizione normativa a livello nazionale. In particolare, dette caratteristiche sono riconducibili a quanto di seguito indicato:

- la **comunità dell'energia incide su una dimensione prettamente locale** creando un sistema dotato di una propria autonomia che **deve coordinarsi con il governo del territorio locale**;
- la valorizzazione diretta nei confronti dei cittadini e in genere del livello locale della produzione e uso di energia rinnovabile ed iniziative di efficientamento energetico, associata alle finalità senza scopo di lucro dell'iniziativa, fanno della **comunità energetica uno strumento partecipativo di valenza pubblica**.

Il concetto di sviluppo locale e di prossimità della produzione con il consumo di energia ha portato **le varie iniziative a convergere su una caratterizzazione principalmente di carattere comunale o sovra comunale** eventualmente anche tra loro coordinate. Il riferimento al comune per la creazione di una comunità energetica trae il suo fondamento dal fatto che **le comunità energetiche sono un mezzo per la valorizzazione delle risorse locali e la cui progettualità non può quindi che essere fondata su una ricognizione delle risorse territoriali e sui principi di governo del territorio locale esercitato dagli enti locali**, in primis il comune quale primo nucleo a cui è intestata la responsabilità di governo del territorio.

In tal senso le leggi regionali tendono a delineare un ruolo primario dei comuni in qualità di soggetti attivi e partecipanti la comunità. Tuttavia, si osserva che tale approccio non rappresenta (e non potrebbe rappresentare⁶) una modalità esclusiva di sviluppo delle comunità energetiche.

³ Cfr. art. 13, d.lgs. n. 267 del 2000, T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali

⁴ Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Leggi-regionali-CEV2.pdf>

⁵ Per quanto concerne la definizione della tipologia di intervento dei comuni, vedasi il prg. xx del presente documento.

⁶ Cfr. prg. 4 del presente documento

4. Il rapporto tra comuni e comunità energetiche nelle direttive europee

Come noto, il concetto di comunità energetica non è del tutto nuovo, ma **vi sono numerose iniziative di carattere storico che realizzano i principi della comunità energetica**. E' sulla base di tali iniziative e dei risultati raggiunti da queste che il legislatore europeo ha introdotto il concetto di comunità energetiche rinnovabili e, in senso più ampio, il concetto di comunità energetiche dei cittadini.

Quanto al rapporto tra comuni e, più in generale, le autorità locali con le comunità energetiche, la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili è partita ai presupposti che:

- rispetto agli obiettivi nazionali, **spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili;**
- la **partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali** a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile **ha comportato un notevole valore aggiunto** in termini di **accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi**, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica;
- detto coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad **aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile.**

La direttiva (UE)2019/944 che introduce la definizione di comunità energetiche di cittadini si limita a richiamare le autorità comunali come potenziali partecipanti alle comunità energetiche.

Sulla base degli elementi emergenti dalle direttive europee, così come dal recepimento anticipato attuato in Italia con il decreto di 162/19, emerge comunque chiaramente il fatto che:

- **le comunità energetiche sono soggetti giuridici che possono nascere liberamente e non sono vincolate ad atti espressi delle amministrazioni comunali;**
- **possono esserci più comunità energetiche che insistono sullo stesso territorio** e, allo stato attuale, date le condizioni per l'accesso agli incentivi legati alla condivisione energetica che limitano l'aggregazione di utenti partecipanti sottesi alla medesima cabina elettrica secondaria⁷, non vi è neppure alcun vincolo che vi sia una sola comunità energetica per cabina secondaria.

Tutto quanto sopra indicato porta ad individuare il **ruolo dei comuni come essenziale a livello pianificatorio e, in una certa misura, a favore del coinvolgimento dei cittadini e della creazione di fiducia, piuttosto che la partecipazione diretta dei comuni ad una iniziativa di comunità energetica locale.**

5. Comunità energetiche e reti energetiche

Quanto alla questione della rete di distribuzione, si ricorda che **gli Stati membri potranno decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella**

⁷ Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

- abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente;
- possano concludere un accordo con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete, relativamente al funzionamento della rete collettiva; il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolamentazione, è tenuto a cooperare con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;
- siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la rete della comunità e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini;
- non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione;
- siano soggette alle esenzioni previste per i sistemi di distribuzione chiusi relativamente al fatto che le modalità di ripartizione interna dei costi di rete non deve essere previamente autorizzata dall'Autorità di regolazione

In materia di reti e infrastrutture le direttive europee consentono quindi alle comunità di poter gestire reti che comunque, date le caratteristiche di volontarietà e di mantenimento in capo ai singoli partecipanti dei loro diritti e doveri in qualità di utenti del sistema e di clienti del mercato, mantengono la caratterizzazione di reti di distribuzione svolgendo quindi un ruolo di pubblica utilità.

6. Modelli di intervento dei comuni

Sulla base delle esperienze acquisite, non che sulla base di tutti gli elementi permessi, le modalità di intervento dei comuni possono essere classificati secondo due grandi tipologie:

- Intervento **diretto**;
- Intervento **indiretto**.

Nel primo caso, cioè quello di **intervento diretto**⁸, il Comune si fa parte attiva assumendo delibere atti a conformare il percorso di formazione di una comunità energetica fino a essere parte fondante di una comunità energetica. Costituiscono i passi principali di un intervento diretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti passaggi:

- accordo tra più comuni (opzionale);
- avvio ed esecuzione di una fase ricognitiva;
- realizzazione di uno studio di fattibilità;
- delibera di costituzione di una comunità energetica o delibera di adesione ad una comunità energetica esistente.

⁸ Circa la modalità di intervento diretto, mediando dalle esperienze analizzate, è possibile rendere disponibile un "pacchetto documentale" prendendo contatti con info@gpenergia.biz

Nel secondo caso, cioè quello di **intervento indiretto**, il Comune assume un ruolo super partes di individuazione delle potenzialità, monitoraggio dell'uso delle risorse e dei risultati a garanzia che questi rispettino effettivamente i principi di diffusione di benefici a livello locale. Il comune così:

- mantiene il suo ruolo primario di pianificazione del governo del territorio senza intervenire nelle dinamiche di sviluppo delle iniziative che rimangono liberamente effettuabili dai privati;
- svolge i ruoli attribuitigli dalla legge in materia di autorizzazione degli impianti e più in generale degli interventi (ove previsti);
- svolge un ruolo di garante della bontà e garanzia delle iniziative in termini di compatibilità con il governo del territorio e delle risorse locali e degli effetti che le iniziative dovrebbero riversare sul livello locale.

Fermo restando che l'intervento indiretto potrebbe includere alcune delle attività dell'intervento diretto, in particolare l'accordo tra comuni, l'azione ricognitiva e lo studio di fattibilità, nei paragrafi seguenti sono descritti i tratti essenziali delle componenti dell'intervento diretto.

6.1 Accordi tra più comuni

Alla base dell'accordo di più comuni c'è ovviamente la volontà congiunta di più amministrazioni che agiscono nello stesso comprensorio con caratteristiche comuni o concorrenti (in termini di complementarità), ovvero, ad esempio, sono ricomprendibili in iniziative che le interessano tutte in maniera congiunta (si pensi, ad esempio, ad insieme di comuni interessati da un corso d'acqua utilizzato per una produzione idroelettrica).

Mediante la messa a fattor comune di risorse socio-economiche, infrastrutturali, tecniche e organizzative, gli accordi sovracomunali mirano a costituire una massa sufficiente a sostenere dal punto di vista organizzativo ed economico l'avvio di processi di trasformazione energetica locale.

Nelle esperienze riscontrate, l'accordo tra comuni regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo delle iniziative con la finalità di raggiungere adeguati standard in materia di sostenibilità ambientale facendo ricorso alle risorse energetiche locali e compatibilmente con le finalità proprie delle comunità energetiche.

Le attività che emergono come conseguenza degli accordi sono quelle connesse alla preparazione delle iniziative di comunità, tra cui si citano:

- il coinvolgimento degli stakeholder territoriali;
- l'eventuale confronto o il coinvolgimento di enti scientifici e di ricerca;
- la raccolta di informazioni e di dati analitici idonei per la valutazione delle risorse presenti sui rispettivi territori (sia informazioni e dati esistenti che nuovi);
- l'individuazione delle potenzialità territoriali in termini di realizzazione ed effetti del modello di comunità energetica;
- la definizione di obiettivi da raggiungere individuando quelli prioritari;
- ricercare ed individuare opportune risorse di sostegno, inclusa la partecipazione qualificata a piattaforme europee, eventi, bandi, progetti finanziati.

I comuni coinvolti (organizzabili secondo l'assetto di un comune capofila e gli altri che fungono da partner) assumono l'impegno di sostenere le attività e di adottare i successivi atti che saranno

individuati in esito alle attività potendo, in genere, comunque sviluppare liberamente altre o diverse attività complementari e non conflittuali nei confronti delle iniziative concordate.

Non sono neppure da trascurare:

- il profilo della formazione ed educazione dei cittadini, in cui appare determinante l'azione coordinata dei Comuni;
- la possibilità di rinforzare i processi di sviluppo sostenibile delle imprese, stimolando o favorendo le iniziative in tal senso delle associazioni datoriali e sindacali;
- il ruolo di visibilità e di rappresentatività nei confronti delle amministrazioni di rango superiore.

Gli atti di accordo tra comuni, per essere effettivamente operativi, è opportuno che siano accompagnati da un piano di lavoro riguardante sia la parte amministrativa di attuazione del piano sia la parte tecnica. Il piano di lavoro dovrà essere definito precisamente in termini di finalità, tempistiche e referenti così come dovrà essere accompagnato da un sistema di controllo del piano operativo stesso.

6.2 Avvio di una fase ricognitiva

I comuni possono attuare una prima fase ricognitiva che riguarda essenzialmente due aspetti:

- il coinvolgimento di un ente terzo per l'effettuazione di uno studio di fattibilità, comunque, per l'assistenza alla creazione e gestione di una comunità energetica (almeno quella in cui il Comune intende svolgere un ruolo attivo);
- l'individuazione preliminare di soggetti potenzialmente membri della comunità energetica o che comunque siano disponibili ad aderire a progetti di comunità energetiche nel territorio comunale raccogliendo da essi le loro caratteristiche in termini di potenziale realizzazione di nuova capacità produttiva di energia elettrica (tipicamente rinnovabili) e in termini di consumo.

Nel caso in cui le future comunità energetiche provocano essere costituite in forma di associazione, tra i vari elementi della fase di cognitiva risalta anche la raccolta/selezione di disponibilità di cittadini e/o imprese locali o altre autorità locali all'intervento nelle comunità energetiche in qualità di soci fondatori.

Gli elementi di cui al secondo punto possono anche far parte direttamente dello studio di fattibilità anche se non è impossibile che essi siano costituiti prima di tale studio.

6.3 Realizzazione di uno studio di fattibilità

Le parte principali di tali studi di fattibilità riguardano, in genere:

- l'individuazione preliminare delle potenzialità alla base della formazione di comunità energetiche;
- La redazione di un piano economico e finanziario connesso alle potenzialità e alle effettive dimensioni raggiungibili dai potenziali aggregati che possono essere costituiti nel territorio comunale;
- la compilazione di un modello di funzionamento e la redazione dei necessari atti tecnici (statuto, regolamenti vari e atti connessi).

Lo studio di fattibilità può essere realizzato internamente al Comune, nell'ambito di accordi tra più comuni, in autonomia o tramite l'affidamento ad un soggetto terzo.

6.4 Delibera di costituzione/adesione di/ad una comunità energetica

Nell'esperienza osservata, l'intervento attivo di un comune nell'ambito di costituzione di una comunità energetica può constare di una delibera comunale che:

- prende atto dei risultati delle varie fasi ricognitive e di studio preliminarmente effettuate;
- verifica le disponibilità economiche per le necessarie azioni di costituzione della comunità energetica;
- approva uno statuto di comunità energetica;
- autorizza il sindaco in qualità di legale rappresentante a sottoscrivere lo statuto in qualità di socio fondatore.

Alternativamente alla costituzione diretta di una comunità energetica il Comune può più semplicemente deliberare l'adesione ad una comunità energetica esistente.

7. Ruolo dei comuni nell'ambito dell'autorizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili)

Quanto al ruolo dei comuni nell'ambito dei procedimenti autorizzativi si ricorda che a partire dal 2011 ai comuni è affidata l'autorizzazione di una serie di impianti di dimensioni (più o meno) ridotte sulla base di un procedimento semplificato denominato procedura abilitativa semplificata (PAS). Di fatto la PAS è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) ed è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla Autorizzazione unica) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. **La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori**, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. **Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso**: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori. Oltre alla PAS, i comuni sono interessati dai procedimenti autorizzativi per tutti gli impianti per cui è sufficiente presentare una semplice **comunicazione**: l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. **La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori**⁹.

⁹ Per maggiori dettagli, cfr. <https://www.gse.it/normativa/autorizzazioni>

A titolo di esempio, per gli impianti fotovoltaici nei confronti dei quali vi è una grande attenzione in relazione alla costituzione di comunità energetiche, si rileva quanto di seguito indicato¹⁰.

FONTE / TECNOLOGIA	MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE	POTENZA(kW)	PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze	**	COMUNICAZIONE
	Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20	PAS
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kW (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE

Alla luce di quanto indicato nella precedente tabella, bensì comprende il ruolo dei comuni quale soggetto sistemico nell'ambito dello sviluppo di comunità energetiche piuttosto che l'assunzione di un ruolo di soggetto costituente la comunità energetica.

8. Assetto delle comunità energetiche

Quanto al tema che intercorre tra definizione di comunità energetica e l'individuazione delle configurazioni che danno origine a specifici contributi e incentivi, si sottolinea quanto segue.

La comunità energetica in sé è una definizione ampia che si rifà alla definizione contenuta nelle direttive europee. L'attuale regime di recepimento anticipato in via sperimentale individua particolari configurazioni a cui corrisponde l'erogazione di uno specifico incentivo e contributo: tali condizioni sono il rispetto della taglia di potenza dell'impianto non oltre 200 kW, la connessione in bassa tensione e alle linee elettriche derivanti tutte dalla medesima cabina secondaria dei soggetti sotesi a tale specifica configurazione.

La predetta condizione influenza l'accesso all'incentivo, ma non influenza in senso stretto allo stesso modo la configurazione del soggetto giuridico comunità energetica che, in sé, può essere anche un soggetto più ampio che gestisce al suo interno una molteplicità di aggregazioni che rispondono alle predette condizioni.

Quanto sopra è peraltro stato trattato dal GSE nell'ambito della consultazione pubblicata nel mese di marzo 2021 (cfr. punto 2.3) dove il GSE ha dichiarato quanto segue.

Comunità di energia rinnovabile e relativi perimetri di riferimento ed ambiti di azione

¹⁰ Cfr. https://www.gse.it/normativa_site/autorizzazioni_site/Documents/Autorizzazioni%20impianti%20FER.pdf

La partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili è aperta ai soggetti ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 42bis del "DL Milleproroghe" (ovvero consumatori/produitori i cui punti di prelievo o di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione).

Come noto, la Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico il cui l'obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Tali forme associative potrebbero essersi costituite anche prima dell'entrata in vigore della sperimentazione sulle forme di autoconsumo e, pur nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, operare in un'area territoriale più ampia rispetto al perimetro definito dalla cabina secondaria, per questioni di opportunità e anche di efficienza (si pensi ad esempio a forme associative afferenti ad amministrazioni locali e operanti nell'intero territorio comunale).

In tali casi, la Comunità di energia rinnovabile potrebbe accogliere membri/azionisti che seppur dislocati in aree afferenti a più cabine secondarie vengano gestiti separatamente (per gruppi) ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, nel rispetto del succitato perimetro (cabina secondaria) e degli ulteriori requisiti che il soggetto Comunità di energia rinnovabile e i suoi membri/azionisti devono possedere ai sensi dell'attuale normativa.

Rispetto a tale possibilità non si ravvedono criticità operative e, tuttavia, tale situazione, oltre a creare potenzialmente un legame tra le iniziative portate avanti dai vari gruppi di soggetti membri o azionisti della medesima Comunità di energia rinnovabile (le iniziative dei vari gruppi risulterebbero collegate fra loro da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario considerato che concorrerebbero alla definizione del bilancio di uno stesso soggetto giuridico), potrebbe portare alla nascita di Comunità di energia rinnovabile che raggruppano soggetti o iniziative legate a territori anche diversi o distanti tra loro (ad esempio appartenenti a comuni o regioni diverse).

Da tutto quanto premesso emerge chiaramente la necessità di costituire una comunità energetica ampia che gestisca aggregazioni singole dedicando adesso è una specifica contabilità.

9. Assetto dell'attività di produzione

La normativa primaria in materia di comunità energetiche, in materia di produzione di energia elettrica, sancisce comunque che il produttore, di fatto, è sempre la comunità energetica che svolge tale ruolo in qualità di proprietario degli impianti o in qualità di soggetto che ha la disponibilità di impianti di proprietà di terzi.

Quanto sopra discende direttamente dalla definizione **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile**¹¹ che è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

L'assetto di mantenimento della proprietà degli impianti di produzione in capo ai soggetti terzi appare particolarmente adeguata al caso delle comunità energetiche dove i soggetti partecipanti possono rimanere gli intestatari delle spese sostenute e, quindi, delle detrazioni fiscali, ove previste. Si ricorda, infatti, che il regime di supporto alla condivisione energetica realizzata all'interno delle comunità energetiche è attualmente compatibile con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (bonus casa)¹².

¹¹ Cfr. <https://www.arera.it/allegati/docs/20/318-20alla.pdf>

¹² Per maggiori informazioni cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ACC-CE-Italia.pdf>

